

Regione Puglia

UFFICIO COMMISSIONI PERMANENTI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Prot. N. 3963

Bari,

2 NOV. 1974

Ufficio Segreteria Generale Consiglio
Regionale della Puglia

S E D E

e Ufficio Legislativo Consiglio Regione-
le della Puglia

S E D E

Si trasmette in allegato la proposta di legge a
firma del Consigliere Rizzo "Modifica dell'art.9 della leg-
ge regionale n. 27 del 20.12.1973, recante "Norme sul re -
ferendum abrogativo e consultivo" , approvata alla unani-
mità con carattere di urgenza nella seduta della 1^a Commis-
sione del 24 ottobre 1974.

Distinti saluti

/ UFFICIO COMMISSIONI

(Nicola Carelli)



RELAZIONE

La nuova formulazione dell'art. 9 della legge regionale n. 27 del 1973 deriva dalla necessità di rendere uguali, come estensione temporale, due periodi utili ai fini dell'affermazione del referendum popolare.

Infatti detta legge prevedeva che la consultazione potesse effettuarsi dal 1 marzo al 30 giugno (mesi quattro) e dal 1 settembre al 31 ottobre (mesi due).

Per dare maggiore possibilità di sentire le popolazioni interessate ai provvedimenti sottoposti a consultazione, si è ritenuto utile estendere il secondo periodo autunno-invernale sino al 31 dicembre.

Il nuovo testo quindi prevede che i citati periodi vedano dal 1 marzo al 30 giugno (mesi quattro) e dal 1 settembre al 31 dicembre (mesi quattro).

La 1^a Commissione pertanto nel proporre l'approvazione del nuovo testo dell'art. 9 chiede che alla presente legge sia applicata la procedura d'urgenza.

Marcellino

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL VICE PRESIDENTE

*Manca la
relazione*

PROPOSTA DI LEGGE

P. Allen
alla commissione

Il 2^a comma dell'art.9 della legge regionale n° 27 del 20/12/1973, recante "Norme sul referendum abrogativo e consultivo" è così sostituito:

" I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte all'anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previste nella seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono avere luogo nell'anno di cessazione della legislatura".

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
21/12/1973		
Col.	Classe	Fasc.
Prot. N.	2/15	

Marcello RIZZO